

TAR Potenza 13/09/1997 n. 281

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Il sistema di valutazione delle offerte anomale, quale introdotto dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., richiede, per il suo carattere automatico e meccanico, la effettiva determinazione del quantum di ciascuna delle offerte ammesse, previa correzione di eventuali errori di calcolo, anche in ossequio ai principi di imparzialità, logicità e buon andamento dai quali è retta l'attività amministrativa.